



STUDIO DUÒ

DOTTORI COMMERCIALISTI
REVISORI LEGALI

Informativa per la clientela di studio
del 05/01/2017

Ai gentili Clienti
Loro sedi

OGGETTO: L'IRI ed una valutazione di convenienza

Gentile Cliente,

con la stesura del presente documento informativo intendiamo illustrarle gli aspetti legati al nuovo regime di tassazione IRI introdotto dal 2017 con la nuova Legge di Stabilità, illustrando anche un esempio di valutazione alla convenienza di restare nel regime di tassazione ordinario oppure scegliere la nuova tassazione.

Introduzione

I commi da 547 a 553 della Legge di Stabilità 2017, hanno introdotto dal prossimo anno un nuovo regime di tassazione (opzionale), ossia la nuova IRI (Imposta sul reddito d'impresa).

Si tratta di un particolare regime di tassazione (separata) che prevede l'applicazione di un'aliquota del 24% sulla parte di reddito d'impresa che l'imprenditore decide di lasciare in azienda e conseguente tassazione ordinaria ai fini IRPEF per la parte di reddito che, invece, si decide di prelevare. In altre parole, il reddito che è lasciato in azienda (e non prelevato) non concorrerà alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF dell'imprenditore, ma subirà una tassazione diversa che prevede l'applicazione della citata aliquota unica del 24%. Si tratta di un regime opzionale, con possibilità di entrarvi già dal 2017 (con comunicazione da eseguirsi nel Modello Unico/2018). Ha durata quinquennale ed è rinnovabile. Vi possono accedere esclusivamente:

- le imprese individuali;
- le società di persone (snc e sas); e
- le SRL trasparenti.

La condizione fondamentale per poter effettuare la scelta è che tali soggetti operino in contabilità ordinaria (anche per scelta).

Un regime particolare è previsto per le perdite che maturano nel periodo in cui si opera nell'IRI.

La tabella che segue riepiloga in modo sintetico ed intuitivo le caratteristiche di questo nuovo regime di tassazione in commento.

Sede legale e uffici:
TAGLIO DI PO (RO) - via Milite Ignoto n° 51
T. 0426 346429 r.a. - F. 0426 662322
info@studio-duo.it - www.studio-duo.it



LA NUOVA IRI	
Chi e cosa	Chi e come
Soggetti che vi possono accedere	<ul style="list-style-type: none">⇒ Imprese individuali in contabilità ordinaria;⇒ Società di persone in contabilità ordinaria;⇒ SRL trasparenti (in contabilità ordinaria). <p>Per ora ne restano esclusi i lavoratori autonomi/professionisti. Si tenga inoltre presente che la condizione fondamentale per accedervi è che il contribuente operi in “contabilità ordinaria” (anche per scelta e non perché obbligato).</p>
Modalità di accesso	<ul style="list-style-type: none">⇒ È applicabile già dal periodo 2017 con scelta da comunicare nel Modello Unico/2018;⇒ L’opzione ha durata quinquennale (quindi che entra nel 2017 vi resterà fino al periodo d’imposta 2021) ed è rinnovabile.
Tassazione del reddito lasciato in azienda	<ul style="list-style-type: none">⇒ Aliquota del 24%.
Tassazione del reddito prelevato in capo all’imprenditore	<ul style="list-style-type: none">⇒ IRPEF (il reddito soggetto ad IRI non concorre alla formazione del reddito complessivo IRPEF dell’imprenditore).
Base Imponibile IRI	Reddito d’impresa – utili/riserve prelevati.
Società	Se a scegliere l’IRI è una società (tassata per trasparenza) l’utile rimasto in azienda NON sarà, imputato ai soci per trasparenza e non concorrerà a formare il loro reddito complessivo. L’IRI dovrebbe essere assolta dalla società stessa.
Riserve di utili	<ul style="list-style-type: none">⇒ le somme prelevate e rappresentate da riserve di utili già tassati per trasparenza fuori dal regime IRI non rilevano ai fini IRPEF;⇒ si considerano distribuite per prima le riserve formatesi prima dell’entrata nel regime IRI.
Aspetti previdenziali	<ul style="list-style-type: none">⇒ Il contributo annuo dovuto alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali – titolari, coadiuvanti e coadiutori – è determinato senza tener conto delle disposizioni in materia di IRI. In altre parole il reddito non prelevato dall’imprenditore concorrerà alla formazione del reddito minimale contributivo.



Le perdite

- ⇒ Le perdite maturate nei periodi d'imposta di applicazione dell'IRI, saranno computate in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi per l'intero importo che trova capienza in essi. Dunque, scompare il vincolo temporale del quinquennio per l'utilizzo della perdita (finché si permane nell'IRI) previsto per le imprese (dall' art. 8 comma 3 TUIR);
- ⇒ Nel caso, poi, in cui, al momento della fuoriuscita dal regime in commento dovessero ancora esserci perdite non ancora utilizzate, queste ritorneranno ad essere computabili in diminuzione dai redditi ai sensi dell'articolo 8, comma 3 TUIR, considerando l'ultimo anno di permanenza nel regime come anno di maturazione delle stesse.



Esempio

Il contribuente entra nell'IRI nel 2017 e chiude il 2017 in perdita. Questi potrà:

- ⇒ utilizzare tale perdita finché rimarrà nel regime (non c'è vincolo quinquennale);
- ⇒ ma se, ad esempio, dal 2022 dovesse uscire (considerando il 2021 come ultimo anno) e tale perdita non è ancora stata utilizzata, la stessa ritornerà a sottostare alle regole dell'art. 8 comma 3 TUIR, come se fosse maturata nel 2021 (e da tale periodo d'imposta, inizierà a decorrere il quinquennio entro cui potrà essere utilizzata).



Scegliere di entrare nell'IRI, potrebbe non sempre essere vantaggioso e cioè per un motivo molto semplice che lo stesso contribuente è chiamato a tenerne conto:

Da considerare

Sul reddito lasciato in azienda (e tassato con l'IRI), l'imprenditore non potrà far valere eventuali oneri personali/familiari, detraibili/deducibili (interessi mutuo, detrazioni familiari a carico, detrazione spese ristrutturazione, ecc.).

Di seguito, dunque, si vuole fornire una delle ipotesi di valutazione alla convenienza.

Soggetto che entra nell'IRI nel 2017 (Tutto l'utile lasciato in azienda)	
Tassazione IRPEF	
Reddito complessivo IRPEF	50.000
Oneri deducibili (personali)	10.000
Imponibile IRPEF	40.000
Imposta lorda	11.520
Detrazioni	1.200
Imposta netta	10.320
Tassazione IRI	
Reddito impresa	50.000
Prelevi	0
Reddito Imponibile IRI	50.000
IRI (24% di 50.000)	12.000
Risparmio se NON si opta per l'IRI	
$(12.000 - 10.320) = 1.680$	
 Attenzione	Si tratta di un'ipotesi estrema in cui tutto il reddito è lasciato in azienda (il che è cosa poco probabile se si pensa che l'imprenditore vive della sua impresa).



Soggetto che entra nell'IRI nel 2017 (Parte del reddito prelevato)	
IRPEF	
Reddito complessivo IRPEF	50.000
Oneri deducibili (personali)	10.000
Imponibile IRPEF	40.000
Imposta lorda	11.520
Detrazioni	1.200
Imposta netta	10.320
IRI	
Reddito impresa	50.000
Prelievi	30.000
Reddito Imponibile IRI	$50.000 - 30.000 = 20.000$
IRI (24% di 20.000)	4.800
Reddito IRPEF da tassare	30.000
Oneri deducibili	10.000
Reddito imponibile IRPEF	20.000
Irpef lorda (su 20.000)	4.800
Detrazioni	1.200
Irpef netta	3.600
<ul style="list-style-type: none">➤ Non optando per l'IRI = 10.320➤ Optando per l'IRI = $(4.800 + 3.600) = 8.400$➤ Risparmio imposta = $(10.320 - 8.400) = 1.920$	
<u>In tal caso, dunque, converrebbe scegliere l'IRI</u>	

Distinti saluti